

Accordo multilaterale M 366

in conformità con la sezione 1.5.1 ADR,
relativo al pericolo per l'ambiente delle leghe metalliche contenenti piombo assegnate
al numero ONU 3077

- (1) Il presente accordo si applica solo alle leghe metalliche assegnate al numero ONU 3077 materia pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s., gruppo di imballaggio III in conformità alle disposizioni 2.2.9.1.10.6 ADR in conseguenza del 2.2.9.1.10.5¹ ADR contenenti:
 - a. $\geq 0,25\%$ di piombo massiccio (diametro delle particelle ≥ 1 mm);
 - b. $\geq 0,025\%$ di piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm).
- (2) Queste leghe metalliche possono essere trasportate senza essere soggette ad altri requisiti del Regolamento ADR, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a. non soddisfano i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
 - b. le leghe metalliche sono scarsamente solubili in acqua;
 - c. sono trasportate:
 - i. in imballaggi, IBC e grandi imballaggi conformi alle disposizioni generali dei 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 ADR e a tenuta di polveri e resistenti all'acqua o dotati di un rivestimento a tenuta di polveri e resistente all'acqua; oppure
 - ii. alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2.
- (3) Una copia del presente accordo deve essere tenuta a bordo dell'unità di trasporto.
- (4) Il presente accordo, valido fino al 31 agosto 2027, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In caso di revoca anticipata da parte di uno dei firmatari, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti che non lo hanno revocato.

Berna, 15.10.2025

Autorità svizzera competente per l'ADR:

Ufficio federale delle strade


Jürg Röthlisberger
Direttore

¹ Regolamento delegato (UE) 2024/197 della Commissione, del 19 ottobre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze (ventunesimo ATP al CLP), applicabile a partire dal 1° settembre 2025.